



Direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica

Le proposte di Federazione ANIE

Sommario

QUADRO GENERALE	3
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E BUROCRATICA	3
RAZIONALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI STOCCAGGIO	3
PRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	4
ALLEGATO.....	5
MODIFICHE ALL'ART. 3 "DEFINIZIONI"	5
MODIFICHE ALL'ART. 9 "SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI E DIRITTO AL CONTATORE INTELLIGENTE"	5
MODIFICHE ALL'ART. 14 "CLIENTI ATTIVI E COMUNITÀ ENERGETICHE DEI CITTADINI"	6
MODIFICHE ALL'ART. 15 "ACCESSO AI SISTEMI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE E LINEE DIRETTE"	6
MODIFICHE ALL'ART. 18 "SVILUPPO CAPACITÀ DI STOCCAGGIO"	7
MODIFICHE ALL'ART. 23 "FUNZIONE E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE"	8

QUADRO GENERALE

ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche rappresenta una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale con 1500 aziende che operano nel settore elettrotecnico ed elettronico. Le imprese rappresentate dalla Federazione comprendono i comparti più avanzati della manifattura italiana, con un fatturato aggregato di oltre 80 Miliardi di euro nel 2019 e circa 500.000 addetti. Le imprese del settore, da cui origina circa il 30% della spesa in ricerca e sviluppo nazionale, investono ogni anno circa il 4% del loro fatturato in ricerca e sviluppo, offrendo soluzioni tecnologiche per i mercati finali dell'energia (produzione di energia e infrastruttura), dei trasporti (trasporto ferroviario ed elettrificato), soluzioni impiantistiche per il settore delle costruzioni (cablaggio, impianti di sicurezza, impianti elevatori e scale mobili, impianti elettrici, impianti di illuminazione, trasmissione dati, automazione e domotica) e dell'industria (automazione industriale e microelettronica).

Tra le associazioni che compongono la Federazione, è in particolare presente ANIE Rinnovabili, l'associazione che raggruppa le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili elettriche e sistemi di accumulo, rappresentando costruttori di tecnologie e di impianti, fornitori di servizi e produttori di energia.

Nell'ottica di contribuire – come tessuto produttivo nazionale – al processo di definizione delle norme e di dare voce alle numerose aziende del settore, che hanno investito e continuano ad investire a favore della transizione ecologica in Italia, vorremmo dunque porre alla vostra attenzione una serie di osservazioni sul testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, nella speranza che tali proposte possano essere prese in considerazione nella fase di predisposizione del decreto.

A tal proposito, potete trovare in allegato alla presente nota un dettagliato corpus di modifiche e integrazioni al testo, corredate di relazione illustrativa, volte a dare ancor maggior slancio al processo di transizione, articolato su tre macro-interventi.

Semplificazione normativa e burocratica

Al fine di mettere in atto il nuovo paradigma prospettato con lo schema di decreto in esame, sarà essenziale sgravare gli attori privati dagli oneri, sia di carattere burocratico che di carattere economico, che pongono un ostacolo agli investimenti e alle nuove progettualità. In particolare, con riferimento all'innovativo istituto delle Comunità energetiche, sarà necessario promuovere e garantire il più facile accesso alla partecipazione, compresa quella delle piccole imprese, facilitando i servizi di flessibilità, semplificando la qualificazione e non gravando i clienti con oneri discriminatori e sproporzionati. Anche per quanto riguarda gli investimenti sulle linee dirette, sarà fondamentale conoscere il quadro regolatorio e la disciplina sugli oneri e imposte. Senza di essa infatti risulterebbe impossibile fare una valutazione dell'investimento.

Razionalizzazione della programmazione in materia di stoccaggio

L'ottimizzazione della rete elettrica sarà un punto fondamentale negli anni a venire, con l'inserimento massiccio di energia da fonti rinnovabili previsto. In questo quadro, la capacità di stoccaggio della rete, per cui si ritiene fondamentale l'individuazione delle aree di rete in cui effettuare detto stoccaggio, al fine di dare il massimo contributo in termini di efficienza al sistema elettrico. In questo senso sarà importante il lavoro che il gestore della rete di trasmissione ed i gestori delle reti di distribuzione svolgeranno per definire la progressione temporale del fabbisogno della capacità di stoccaggio affinché il MITE possa avvallarne la pianificazione per l'approvvigionamento a termine. Ad oggi uno delle principali criticità che frenano lo sviluppo di capacità di stoccaggio è il combinato disposto tra i costi della tecnologia e le difficoltà nel



partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento. L'attuale sistema, però, non è sufficiente per permettere una partecipazione diffusa di queste tecnologie al mercato dei servizi di dispacciamento, ponendo dei limiti alla partecipazione massiccia a queste aste da parte degli operatori del mercato libero. L'auspicio è quindi che ARERA attui la riforma del dispacciamento elettrico in tempo utile.

Produzione e diffusione dei dati

Di fronte al mutamento del paradigma, sia per quanto concerne la partecipazione degli operatori al mercato dell'energia elettrica, sia per quanto riguarda il ruolo dei consumatori, ora considerati come "clienti attivi", risulterà fondamentale adattare a tale contesto il sistema di produzione e diffusione dei dati. Dal lato degli operatori, si configura l'esigenza di includere nel processo di consultazione pubblica tutti i dati necessari al mercato per offrire i propri servizi, idee, capacità e soluzioni non-wire. Dal punto di vista del consumatore, sarà invece fondamentale rendere disponibili i dati relativi di misurazione offerti dai contatori intelligenti, utili in termini di fatturazione, monitoraggio dei consumi e per offrire servizi di rete nel Mercato dei servizi di dispacciamento nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO

Modifiche all'art. 3 "Definizioni"

Modifiche art. 3, comma 2

All'articolo 3 comma 2 eliminare le seguenti parole "ubicati in un edificio o in condominio che agiscono collettivamente".

Relazione illustrativa

La direttiva 2019/944 non limita l'ubicazione geografica di un gruppo di clienti finali all'interno di un edificio o in condominio.

La definizione europea di cliente attivo, infatti è: "un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale". Questo presuppone che i locali del cliente attivo possano essere ubicati anche in edifici diversi.

Modifica all'art. 3 comma 3 lett. b)

All'articolo 3 , comma 3, lett. b) dopo le parole "autorità locali" aggiungere le parole "piccole imprese".

Relazione illustrativa

Nella direttiva europea la definizione di comunità energetica dei cittadini ammette la partecipazione delle piccole imprese; nel testo dello schema di decreto legislativo tali soggetti sono esclusi, restringendo il perimetro dei partecipanti.

Modifiche all'art. 9 "Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente"

Modifiche art. 9 comma 5

All'articolo 9, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "in modo da rendere disponibili i dati ai fini della fatturazione."

Relazione illustrativa

Non è sufficiente installare o adattare il contatore intelligente entro un termine ragionevole dalla richiesta del cliente finale, perché oggi anche dopo l'installazione si necessita di un periodo perché il contatore intelligente sia "abilitato" alla trasmissione dati attraverso una serie di ulteriori attività propedeutiche all'uso dei dati di misura (ad es. adeguamento della cabina elettrica a cui è sotteso, registrazione dei dati sul SII, etc). Per questo motivo si propone che entro quattro mesi i dati di misura del contatore intelligente possano

essere utilizzati dal cliente finale e dagli operatori di mercato ai fini pratici, in primis la fatturazione, ma anche ad es. la possibilità di monitorare effettivamente i propri consumi o di disporre di dati che gli permettano di offrire servizi di rete in MSD (Mercato dei Servizi di Dispacciamento).

Modifiche all'art. 14 "Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini"

Modifiche art.14 comma 10 lett. f) (nuovo)

All'articolo 14, comma 10 dopo la lett. e) aggiungere la seguente lett. f):

"lett. f): assicura ai clienti attivi ed alle comunità energetiche dei cittadini la partecipazione ai servizi di sistema col minimo onere amministrativo ed al minor costo, rimuovendo le barriere alla partecipazione ai servizi di sistema ed includendo procedure di prequalificazione standardizzate."

Relazione illustrativa

In conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 1, comma 2 e comma 3 si ritiene opportuno che tra i diversi obiettivi che deve perseguire ARERA, elencati al comma 10 dell'art. 14, vi sia quanto contenuto nella proposta di modifica, ovvero rimuovere le barriere che ostacolano la partecipazione ai servizi di flessibilità, semplificarne la qualificazione e non gravare i clienti con oneri discriminatori e sproporzionati.

Modifiche all'art. 15 "Accesso ai sistemi di trasmissione e distribuzione e linee dirette"

Modifiche art. 15 comma 6

All'articolo 15, comma 6 aggiungere in fine le parole **"Entro i medesimi termini ARERA provvede a definire il quadro regolatorio delle linee dirette, ivi inclusa la disciplina di oneri ed imposte."**

Relazione illustrativa

L'Art.15 consente la realizzazione di reti private dirette senza limiti territoriali o motivazioni di efficienza generale. Si ritiene opportuno prevedere una specifica regolazione da parte di ARERA. Coloro che investono su una linea diretta hanno necessità di conoscere ex ante il trattamento a cui sarà sottoposta l'energia elettrica che transita sulla linea diretta. In assenza di tale chiarimento è impossibile fare una valutazione dell'investimento.

Modifiche all'art. 18 "Sviluppo capacità di stoccaggio"

Modifiche art. 18 comma 1

All'articolo 18, comma 1 aggiungere infine il seguente periodo "Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica pubblica una nota informativa relativa all'accumulo da pompaggio contenente per ciascun sito l'indicazione geografica puntuale, l'attuale stato infrastrutturale, il potenziale dell'impianto da realizzarsi ed il quadro normativo attualmente vigente".

Relazione illustrativa

Il PNIEC prevede la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, ivi incluso il pompaggio. Pianificare investimenti in questa tipologia di stoccaggio è alquanto complesso e la carenza di informazioni non permette agli operatori di poter elaborare business plan sostenibili che ne promuovano la realizzazione. Essendo state individuate le esigenze del sistema nel PNIEC sarebbe auspicabile che informazioni riguardanti i potenziali siti di pompaggio siano messe a disposizione degli operatori di mercato.

Modifiche art. 18 comma 3 lett. d)

All'articolo 18, comma 3, lett. d) aggiungere infine il seguente periodo "Le tempistiche di realizzazione della capacità e successiva decorrenza dell'obbligo di messa a disposizione della medesima dovranno tenere conto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni e per lo sviluppo dei progetti"

Relazione illustrativa

Relativamente allo svolgimento delle aste di cui al comma 3, si ritiene che queste debbano essere avviate in un tempo congruo (e comunque non prima di 12-18 mesi) a valle della definizione, da parte del Gestore della RTN, dei fabbisogni di accumulo al fine di permettere agli operatori lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la presentazione dei progetti nelle future aste (i.e. identificazione e acquisizione dei siti, predisposizione della documentazione autorizzativa, presentazione della domanda di autorizzazione, etc). Inoltre va tenuto conto delle specificità degli iter autorizzativi. Ad es. un sistema di accumulo elettrochimico di potenza inferiore a 10 MW può essere realizzato in edilizia libera se stand-alone, mentre dev'essere autorizzato se abbinato ad un impianto a fonte rinnovabile.

Modifiche art. 18 comma 6

All'articolo 18, comma 6 inserire infine il seguente periodo "In ogni caso le tempistiche di avvio del sistema devono tenere conto dei tempi necessari agli operatori, a valle della definizione dei fabbisogni di accumulo da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'avvio dell'iter autorizzativo e/o al conseguimento dei permessi"

Relazione illustrativa

Relativamente allo svolgimento delle aste di cui al comma 3, si ritiene che queste debbano essere avviate in un tempo congruo (e comunque non prima di 12-18 mesi) a valle della definizione, da parte del Gestore della RTN, dei fabbisogni di accumulo al fine di permettere agli operatori lo svolgimento di tutte le attività

necessarie per la presentazione dei progetti nelle future aste (i.e. identificazione e acquisizione dei siti, predisposizione della documentazione autorizzativa, presentazione della domanda di autorizzazione, etc). Inoltre va tenuto conto delle specificità degli iter autorizzativi. Ad es. un sistema di accumulo elettrochimico di potenza inferiore a 10 MW può essere realizzato in edilizia libera se stand-alone, mentre dev'essere autorizzato se abbinato ad un impianto a fonte rinnovabile.

Modifiche art. 18 comma 7 lett. d)

All'articolo 18, comma 7, lett. d) dopo le parole "piattaforma organizzata" aggiungere le parole "che massimizzi l'utilizzo della capacità riservata nei mercati dell'energia e del dispacciamento".

Relazione illustrativa

Lo scopo della piattaforma organizzata non dev'essere solo quello di far incontrare domanda ed offerta, ma anche quello di massimizzare l'impiego della capacità di stoccaggio che è stato approvvigionato a termine dal TSO.

Modifiche all'art. 23 "Funzione e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione"

Si fa presente che la numerazione dei comma nello schema di decreto legislativo è errata. Dal comma 3 si passa al comma 7, per poi tornare al comma 5.

Modifiche art. 23 comma 5

All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente testo:

"5. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, con un orizzonte temporale almeno quinquennale. Il piano consultato pubblicamente dovrebbe includere dati relativi alla congestione di rete prevista in modo che i fornitori di flessibilità possono offrire flessibilità conveniente e alternative non-wire basate su questi dati. ARERA stabilisce le procedure operative entro 9 mesi. Il piano è preparato in coordinazione con il gestore del sistema di trasmissione e in coerenza con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, ed identifica il fabbisogno di flessibilità, con riferimento ai servizi che possono essere forniti tramite gestione della domanda, impianti di stoccaggio e unità di generazione connesse alla rete di distribuzione. Il piano finale dovrebbe provvedere ad una comparazione di costi delle misure convenzionali di investimento nella rete e l'utilizzo di flessibilità e delle alternative non-wire fornite attraverso la consultazione di mercato. Gli investimenti pianificati sono anche indicati, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per connettere la nuova capacità di generazione e i nuovi carichi, includendo stazioni di ricarica per veicoli elettrici. ARERA può chiedere al distributore variazioni sul piano."

Relazione illustrativa

I piani di sviluppo della rete sono uno strumento importante per portare a scelte di investimento a basso costo nel futuro. Per farlo in modo efficace, è necessario rendere comparabili il valore ed i costi dell'estensione e del rafforzamento della rete convenzionali all'uso della flessibilità e delle alternative non-wire.



Per fare ciò, il piano e il processo di consultazione pubblica devono includere dati sufficienti al mercato per offrire i propri servizi, idee, capacità e soluzioni non-wire.

I dati per la consultazione devono includere il costo degli sforzi di estensione della rete individuale (non semplicemente costi aggregati!)

Il piano finale di sviluppo dovrebbe includere i costi di uno scenario base senza flessibilità e il costo dello scenario con flessibilità.